



COMUNE DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 72 del 28/11/2022

Indice generale

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	5
Art.2 - Limiti alla potestà regolamentare.....	5
Art.3 - Chiarezza delle norme regolamentari.....	5
Art.4 - Rapporti ed assistenza al contribuente ed agli utenti.....	5
TITOLO II.....	6
ENTRATE COMUNALI.....	6
Art. 5 - Individuazione delle entrate comunali.....	6
Art. 6 - Aliquote, tariffe e prezzi e scadenze di versamento.....	6
Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	7
TITOLO III.....	7
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	7
Art. 8 - Funzionario responsabile delle entrate tributarie.....	7
Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali.....	8
Art. 10 - Forme di gestione.....	8
Art. 11 – Modalità di versamento delle entrate comunali.....	8
Art. 12 – Attività di verifica e controllo.....	9
Art. 13 – Poteri ispettivi.....	9
Art. 14 - Riscossione volontaria entrate comunali.....	10
Art. 15 – Omissione e ritardo dei pagamenti.....	10
Art. 16 - Importi minimi.....	10
TITOLO IV.....	11
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E.....	11
PATRIMONIALI.....	11
Art. 17 - Definizione di riscossione coattiva.....	11
Art. 18 - Accertamento esecutivo tributario.....	11
Art. 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale.....	12
Art. 20 - Modalità di gestione riscossione coattiva.....	12
Art. 21 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori.....	13
Art. 22 – Costi di elaborazione e notifica.....	13
Articolo 23 - Rateizzazione.....	14
Art. 24 - Discarico per crediti inesigibili.....	15

Art. 25 – Ingiunzioni di pagamento.....	15
TITOLO V.....	15
RIMBORSI E COMPENSAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.....	15
Art. 26 - Rimborsi.....	15
Art. 27 - Compensazione su iniziativa dell’ufficio.....	16
Art. 28 - Compensazione su istanza del debitore.....	17
TITOLO VI.....	18
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO PER ENTRATE TRIBUTARIE.....	18
Capo I Diritto di interpello.....	18
Art. 29 - Interpello.....	18
Art. 30 - Procedimento e modalità di esercizio dell’interpello.....	18
Art. 31 - Effetti dell’interpello.....	18
Capo II Autotutela.....	19
Art. 32 - Principi e presupposti dell’autotutela.....	19
Art. 33 - Procedimento in autotutela d’ufficio.....	20
Art. 34 - Autotutela su istanza di parte.....	20
Capo III Accertamento con adesione.....	20
Art. 35 - Presupposto ed ambito di applicazione dell’istituto.....	20
Art. 36 - Attivazione del procedimento definitorio.....	21
Art. 37 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell’ufficio.....	21
Art. 38 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	22
Art. 39 - Invito a comparire per definire l’accertamento.....	22
Art. 40 - Atto di accertamento con adesione.....	23
Art. 41 - Perfezionamento della definizione.....	23
Art. 42 - Effetti della definizione.....	23
Art. 43 - Riduzione delle sanzioni.....	24
Capo IV Reclamo mediazione.....	24
Art. 44 - Reclamo mediazione – ambito di applicazione.....	24
Art. 45 - Effetti della presentazione dell’istanza di mediazione.....	24
Art. 46 - Trattazione dell’istanza.....	24
Art. 47 - Accordo di mediazione.....	25
Art. 48 - Perfezionamento dell’accordo mediazione.....	25
Art. 49 – Sanzioni per perfezionamento accordo con mediazione.....	26
Art. 50 - Mancato perfezionamento della mediazione.....	26
o accoglimento parziale.....	26
Art. 51 - Provvedimento di diniego.....	26

Art. 52 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.....	26
Capo V Ravvedimento operoso.....	27
Art. 53 - Ravvedimento operoso.....	27
TITOLO VII.....	27
Norme finali.....	27
Art. 54 - Clausole di adeguamento.....	27
Art. 55 - Disposizioni finali.....	27

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Verbania, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, per le parti dell'obbligazione non riservata alla Legge dello Stato, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.
2. La gestione di ogni singola entrata può essere disciplinata con apposito regolamento. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali considerate incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e se compatibili le disposizioni contenute in altri Regolamenti del Comune di Verbania compreso quello di contabilità.

Art.2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente Regolamento non può regolare aspetti relativi all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Art.3 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante modificata.

Art.4 - Rapporti ed assistenza al contribuente ed agli utenti

1. I rapporti con i contribuenti e gli utenti devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità, chiarezza e certezza.
2. Le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai contribuenti e agli utenti vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

3. Il Comune, in forma gratuita, assicura il servizio di informazione ed assistenza ai contribuenti per tutti gli adempimenti connessi alla delle entrate, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
4. Le attività di cui sopra sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.
5. Non possono essere richiesti al contribuente documenti ed informazioni atinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art. 5 - Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate patrimoniali tutte quelle non rientranti nel precedente comma e qui di seguito elencate:
 - le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione suolo pubblico e del canone mercatale;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da permessi a costruire, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamento o a titolo di liberalità;
 - ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 6 - Aliquote, tariffe e prezzi e scadenze di versamento

1. Le aliquote, tariffe, canoni e prezzi relativi alle entrate di competenza comunale e le relative scadenze di versamento sono stabiliti con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza di nuovi atti deliberativi ovvero in caso di variazioni adottate oltre il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l'anno precedente, salvo la normativa regolante le singole fattispecie di entrata disponga in modo diverso.
4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
5. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate comunali, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono quelle previste dalle leggi statali, dalla leggi regionali, dai regolamenti comunali o da idonee deliberazioni degli organi competenti.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, le agevolazioni/esenzioni concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 - Funzionario responsabile delle entrate tributarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del Funzionario in caso di assenza.
2. Il Funzionario Responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e di verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazioni sanzioni, le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo medesimo.
4. In caso di affidamento all'esterno della gestione, la società concessionaria designa, fra il proprio personale, un Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali necessarie. L'atto di designazione del Funzionario Responsabile dev'essere trasmesso al Comune.

Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le entrate patrimoniali di competenza dell'Ente, i Responsabili di Servizio ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile delle entrate cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria e la riscossione coattiva.
3. Per tutte le entrate patrimoniali per le quali specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva, le procedure avverranno secondo le modalità e termini stabiliti dalle norme di legge e dal presente regolamento. L'attivazione avviene da parte dei Responsabili dei servizi interni all'Ente o dai soggetti esterni preposti che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 10 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell'Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs.n.446/1997 e s.m.i. e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs.n.446/1997, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Art. 11 - Modalità di versamento delle entrate comunali

1. I pagamenti delle entrate tributarie e patrimoniali dovute al Comune siano esse riscosse con liquidazione d'ufficio o in autoliquidazione devono essere effettuati alle prescritte scadenze.

2. Le modalità di pagamento, sia per i versamenti spontanei che per quelli sulla base di avviso di accertamento o altro atto esecutivo, sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D.Lgs.446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per singola tipologia di entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
3. Con il presente regolamento si dispone che sino alla completa ed integrale attivazione del Sistema "pago PA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 e s.m.i. e salvo disposizioni di legge che stabiliscono diversamente, i tributi e le entrate patrimoniali possono essere pagate nei seguenti modi:
 - sistema "Pago PA";
 - modello F24;
 - Sepa Direct Debit (SDD);
 - bonifici bancari;
 - c/c postali;
 - pagamenti elettronici;
 - per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente presso lo sportello comunale;

Art. 12 – Attività di verifica e controllo

- 1 I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2 L'attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 3 Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio competente acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, mediante questionari, inviti e sopralluoghi; quant'anni nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
- 4 Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione accertativa.

Art. 13 – Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata.

Art. 14 - Riscossione volontaria entrate comunali

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali sono definiti nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del cittadino oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/inviti bonari di pagamento/verbali che specificano le somme dovute.
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti al contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 15 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, sia per le entrate tributarie che patrimoniali, l'Ente può procedere all'emissione di solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata PEC, secondo quanto previsto dalle singole normative di settore.

Art. 16 - Importi minimi

1. Non si procede al versamento delle entrate tributarie qualora l'importo complessivo dovuto per l'intero anno sia inferiore a €10,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi.
2. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie il cui importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €20,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad una stessa entrata.

3. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali per somme inferiori a €20,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito, anche derivante da entrate o annualità diverse. Il debito resta comunque dovuto da soggetto moroso e potrà essere richiesto cumulativamente, fatta salva la prescrizione.

TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 17 - Definizione di riscossione coattiva

1. Qualora il versamento delle somme dovute a titolo di entrata tributaria o patrimoniale non sia adempiuto dal soggetto debitore entro i termini prestabili dalla legge o dal regolamento, è attivata dall'Ente la procedura di riscossione coattiva effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Art. 18 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano ride-terminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'avviso di accertamento esecutivo non si applica per le sanzioni amministrative e le sanzioni CDS per le quali continuano ad applicarsi le norme contenute nella Legge 689/1981 e smi.

Art. 20 - Modalità di gestione riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore

ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Verbania;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario Responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 21 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria e il Responsabile dell'entrata se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti oltre che dai regolamenti delle singole entrate.
3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi del D.Lgs.n.471-472-473/1997 e smi.
4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
5. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 22 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore, per tutti i casi di gestione diversi dall'affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A. in quanto soggetti a specifica normativa, sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e

cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 23 - Rateizzazione

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 100,00;
 - b) da euro 100,00 a euro 500,00 da tre fino a sei rate, con un minimo a rata non inferiore a 25,00 euro;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 19.999,99 fino a trentasei rate;
 - f) da euro 20.000,00 a euro 50.000,00 fino a quarantotto rate;
 - g) da euro 50000,01 a euro 150.000,00 fino a sessanta rate;
 - h) oltre euro 150.000,01 fino a settantadue rate;con obbligo, per importi a partire da euro 20.000,00, di presentazione di garanzia bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti di cui all'art.1, commi b) e c) della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e smi, secondo le modalità indicate ai successivi punti; In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. La garanzia bancaria o assicurativa deve prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operativa della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune;
 - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo con il consenso scritto del Comune;
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi, pari ad un massimo di 12 rate mensili, e comunque non superiore al numero di rate concesse nell'iniziale piano rateale (quando inferiori a dodici), a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 4.

4. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario iscriverà ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
7. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della dilazione.

Art. 24 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 25 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento relativi ad interessi moratori, costi di elaborazione e notifica, rateizzazione e discarico per crediti inesigibili, si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'art.18 "Accertamento esecutivo tributario" e al comma 2 dell'art. 19"Accertamento esecutivo patrimoniale", con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO V

RIMBORSI E COMPENSAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 26 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dal giorno del versamento ov-

vero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - le generalità del richiedente e l'eventuale soggetto delegato alla presentazione della richiesta, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - la somma richiesta a rimborso;
 - le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e agli indirizzi di posta elettronica.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo e il Responsabile dell'entrata patrimoniale può richiedere la presentazione di documentazione integrativa della richiesta di rimborso. La documentazione dovrà essere consegnata al Comune entro i termini in essa indicati, in caso di mancata consegna la richiesta sarà diniegata.
5. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso legale di interesse.
7. Non si procederà al rimborso spettante al contribuente nei casi stabiliti dalla legge qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad €10.00.
8. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per la stessa tipologia di entrata. Il Funzionario Responsabile o il Responsabile dell'entrata comunica, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 27 - Compensazione su iniziativa dell'ufficio

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura e il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi e/o entrate patrimoniali, il Comune, previa comunicazione scritta al contribuente, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debito è esclusa in caso di:

- importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A;
- pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari; liquidazione contributi sociali.

Art. 28 - Compensazione su istanza del debitore

1. E’ ammessa la compensazione su istanza del debitore con le modalità e alle condizioni previste nel presente articolo.
2. La compensazione è ammessa solo in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune a fronte di debiti relativi ad entrate tributarie e patrimoniali certi, liquidi ed esigibili, risultanti da provvedimenti divenuti definitivi e non impugnabili, aventi ad oggetto somme diverse da quelle relative all’annualità in corso.
3. La compensazione può avvenire solo con riferimento alla stessa tipologia di entrata per diverse annualità d’imposta.
4. In presenza delle condizioni stabilite nel comma precedente, il debitore dovrà presentare, prima della scadenza del pagamento, un’istanza contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale;
 - l’importo del debito al lordo della compensazione oltre all’indicazione della tipologia di tributo;
 - tipologia di credito vantato con l’indicazione dell’importo che si intende portare in compensazione;
 - l’eventuale attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e richieste in compensazione.
5. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un’istanza di rimborso precedentemente formulata all’Amministrazione come meglio normato al precedente art. 26. In tal caso dovrà essere allegata copia dell’istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
6. Si applicano le cause di esclusione previste nel comma 3 dell’art. 27 “Compensazioni su iniziative d’ufficio”.
7. Il Funzionario Responsabile o il Responsabile dell’entrata, verificata la fondatezza del credito vantato e corretti gli errori di calcolo eventualmente riscontrati, comunica al debitore l’esito dell’istanza di compensazione con l’esatta indicazione dell’importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell’eventuale differenza dovuta.

TITOLO VI
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO PER ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Diritto di interpello

Art. 29 - Interpello

1. Il diritto di interpello disciplinato dall'art. 11 della L. 212/2000 e smi trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento.
2. I soggetti legittimati, così come individuati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs.n.156/15 e smi, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art. 11 comma 1 della L.212/2000 e smi.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 30 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 2 del D.Lgs.n.156/15 e smi e contenere gli elementi indicati dall'art. 3 del medesimo del D.Lgs.156/15 e smi.
3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.n.156/15 e smi.
4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.156/15 e smi.

Art. 31 - Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art. 11 della L.212/2000 e smi.
2. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 212/2000 e smi:
 - a)quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte del Comune della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
 - b)gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante;
3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

4. La presentazione di un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.212/2000 e smi non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs.n.156/15 e smi.

Capo II Autotutela

Art. 32 - Principi e presupposti dell'autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
3. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - realizzare l'interesse pubblico;
 - ripristinare la legalità;
 - ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
4. Tale provvedimento può essere disposto dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
5. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
6. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
7. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc..) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime con-

dizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Art. 33 - Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/02/1997 n. 37 e s.m.i., e quindi in caso di:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti regolamenti eseguiti;
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il Funzionario Responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
4. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 34 - Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Capo III Accertamento con adesione

Art. 35 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lg. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e secondo le seguenti disposizioni.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nella quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti per omessa o infedele denuncia e non si estende agli accertamenti esecutivi per omesso o parziale pagamento.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
6. In sede di contraddittorio le valutazioni dell'ufficio devono fondersi su tre criteri specifici: grado di sostenibilità della pretesa, eventuale incertezza delle questioni controverse e principio di economicità dell'azione amministrativa.
7. In ogni caso resta fermo il potere e dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli accertamenti rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 36 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati all'articolo precedente:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 37 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc..., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così

come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
5. Analogamente a quanto previsto per la procedura di accertamento con adesione su istanza di parte, anche il procedimento su istanza d'ufficio, in caso di riscontro positivo all'invito a comparire potrà avere durata massima di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla qui proposta data di comparizione.

Art. 38 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non proceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 39 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 40 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo o da un suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 41 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del presente regolamento.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 42 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 43 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno danno luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Capo IV Reclamo mediazione

Art. 44 - Reclamo mediazione – ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Art. 45 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 (novanta) giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia; il periodo di 90 (novanta) giorni entro il quale si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con il rigetto dell'istanza del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.

Art. 46 - Trattazione dell'istanza

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il

Servizio Entrate/Tributi verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.

3. Il responsabile/la struttura incaricata dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile/la struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile/della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile/la struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Art. 47 - Accordo di mediazione

1. Il Responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente;
2. Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 48 - Perfezionamento dell'accordo mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- pagamento, entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha un oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 49 – Sanzioni per perfezionamento accordo con mediazione

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

Art. 50 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs.n.546/1992 e smi.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 51 - Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il responsabile comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 52 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il responsabile valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il Funzionario Responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

Capo V Ravvedimento operoso

Art. 53 - Ravvedimento operoso

1. L'istituto del Ravvedimento operoso, quale strumento deflattivo in tema di tributi comunali, trova le proprie regole nell'art. 13 del D.Lgs.n.472/97 e smi.
2. Nel ravvedimento operoso la sanzione è ridotta semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

TITOLO VII Norme finali

Art. 54 - Clausole di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 55 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.